

Il Consiglio di Stato

Signor
Maurizio Agustoni
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 11 agosto 2016 n. 128.16 Emergenza alla frontiera: chiarezza sul futuro!

Signori deputati,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato desidera approfittare del vostro atto parlamentare per fare chiarezza sulle diverse implicazioni di questa complicata tematica, così come fatto durante la conferenza stampa del 10 agosto, menzionata nella vostra interrogazione. I media hanno riportato i contenuti con precisione e responsabilità al più tardi il giorno dopo, svolgendo il loro mandato di informare la cittadinanza su un tema delicato.

Consideriamo che le informazioni date alla popolazione, non solo del Mendrisiotto, già dal 10 agosto da radio, televisioni e media elettronici, e dall'11 agosto dai media stampati, hanno permesso di rassicurare la stessa sulle garanzie dello Stato. Lo scrivente Consiglio avrebbe voluto agire in modo ancor più tempestivo, ma, nonostante siano trapelate delle informazioni ai media, ha prediletto i contatti con i partner istituzionali coinvolti, dando loro la priorità. Così facendo, tra le altre cose, si è potuto contare sul sostegno del Municipio di Mendrisio che ha giustamente voluto, e ottenuto, garanzie riguardanti la sicurezza all'interno e all'esterno della struttura di Rancate, l'esonero, dopo che il Consiglio di Stato, sulla base della **Legge sulla protezione della popolazione** del 26 febbraio 2007 (LProtPop)¹, ha decretato lo stato di necessità per il settore del Mendrisiotto, dal far rispettare le normative normalmente di competenza dell'Esecutivo comunale e, non da ultimo, le rassicurazioni su come verrà garantito un trattamento dignitoso e umano ai migranti in esso ospitati.

¹ Art. 21 **Dichiarazione e revoca dello stato di necessità**

Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:

- a) dal Consiglio di Stato per l'intero territorio cantonale o per parte di esso;
- b) dal Municipio sul territorio comunale.

Art 22: **Provvedimenti**

² Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d'approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.

Art 23: **Informazione**

L'autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

Il fatto che il Governo avesse decretato lo stato di necessità per il settore del Mendrisiotto è stato comunicato durante la conferenza stampa del 10 agosto, tenutasi immediatamente dopo la decisione stessa. Lo scrivente Consiglio ritiene quindi di aver operato con la giusta tempestività nel rispetto delle Istituzioni coinvolte, del bisogno di informazione della popolazione e delle disposizioni legali.

Permettete ora di completare l'introduzione con alcuni aspetti procedurali.

I **migranti** che vengono fermati dal **Corpo delle guardie di confine** (Cgcf) vengono raggruppati presso il **Centro di Accoglienza** del Cgcf, dove si procede con le prime verifiche di identità e di sicurezza.

Il migrante può chiedere asilo. Se decide di sfruttare questa opportunità, data dalla legislazione specifica, la competenza di trattare il suo dossier di **richiedente l'asilo** passa alla **Segreteria di Stato della migrazione** (SEM), che si occuperà, sulla base dei posti disponibili, di trasferirlo in uno dei suoi **Centri di registrazione e di procedura** (CRP). La legge di riferimento è la **Legge sull'asilo** del 26 giugno 1998 (LAsi)².

Se il migrante non è interessato a depositare una domanda d'asilo (è il caso di 2/3 dei migranti che transitano la frontiera), il suo stato, trovandosi sul territorio senza documenti personali o di titoli di soggiorno validi per la Svizzera, è illegale. Le implicazioni sono trattate nella **Legge sugli stranieri** del 16 dicembre 2005 (LStr)³ e la competenza specifica è cantonale. In questi casi si procede con la procedura di riammissione semplificata, basata su accordi bilaterali, che prevede che i migranti in soggiorno illegale vengano affidati alla Polizia di frontiera italiana, la quale si preoccupa di gestire i migranti riammessi sul suo territorio. L'Autorità italiana non procede con le riammissioni semplificate nelle ore notturne; va da sé che alcuni migranti in soggiorno a statuto illegale rimangono su suolo elvetico, in attesa che il giorno seguente possano essere riaccolti al di là della frontiera.

² Art 6: **Autorità competente**

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.

Art 18: **Domanda d'asilo**

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Art 21: **Domanda d'asilo presentata alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese**

¹ Le autorità competenti assegnano, di regola a un Centro di registrazione e di procedura, le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.

³ Art 5: **Condizioni d'entrata**

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;

[...]

Art 9: **Competenza in materia di controllo al confine**

¹ I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

Art 115: **Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività senza autorizzazione**

⁴ Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.

Dopo questa doverosa spiegazione, rispondiamo alle vostre domande, raggruppandole, qualora fosse opportuno, per coerenza di contenuto:

1. **Quali saranno precisamente le funzioni del centro?**
2. **Chi ha assunto l'iniziativa di realizzare il centro?**

Al fine di poter ospitare nel migliore dei modi i migranti in soggiorno illegale rimasti su territorio ticinese in attesa della riapertura degli uffici dell'Autorità italiana, dando loro la possibilità di riposare, di rifocillarsi e di effettuare l'igiene personale, lo Stato maggiore cantonale immigrazione (SMCI) ha da tempo istituito un dispositivo, denominato "ACCO". Esso, inizialmente pensato per essere attivato solo eccezionalmente durante i fine settimana, mette a disposizione del Cgcf, che anche in questo ambito collabora intensamente con la **Polizia cantonale**, tre infrastrutture del **Consorzio di Protezione Civile del Mendrisiotto (PCi)** situate a Chiasso, Vacallo e Coldrerio; una quarta infrastruttura di riserva, è collocata in territorio di Castel S. Pietro. Per questioni di **sicurezza**, ogni infrastruttura può ospitare al massimo 50 persone.

Nelle ultime settimane, una o più di queste infrastrutture sono state aperte tutte le notti in settimana e nei fine settimana. Seppur eccezionalmente, il 30 e 31 luglio 2016 si è dovuto far capo anche all'infrastruttura di Castel S. Pietro, quando si è registrato il picco massimo.

Le quattro PCi sono collocate in zone urbane, alcune di esse nei pressi di scuole. In vista dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e per dare seguito alle richieste dei Comuni coinvolti, coi quali l'Autorità cantonale ha sempre goduto di un'ottima collaborazione, al Consiglio di Stato è sembrato opportuno cercare altre soluzioni e ha quindi dato il compito allo SMCI di elaborare una soluzione alternativa che permettesse di raggruppare i migranti in soggiorno illegale e in attesa della loro riammissione da parte delle Autorità italiane, in un unico luogo.

Vagliate le differenti possibilità presenti nel Mendrisiotto, il capannone industriale in Zona alla Rossa, nel Quartiere di Rancate del Comune di Mendrisio, è quello che meglio si prestava, per disponibilità, struttura, tempistica e collocazione al di fuori dai centri abitati, per essere trasformato nel **Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata**, che altro non è se non un dormitorio chiuso in cui ospitare i migranti in soggiorno illegale che, giocoforza, devono passare la notte in Svizzera.

Oltre a rispondere alle esigenze della situazione attuale, la struttura semplifica la gestione operativa, la logistica e la sicurezza, senza dimenticare le delicate relazioni con la popolazione. Non da ultimo l'aver a disposizione un'unica struttura permette di ottimizzare gli sforzi, riducendo i costi di gestione.

In conclusione: l'apertura del Centro non cambia la sostanza, ma rappresenta un cambiamento logistico-organizzativo. Il dispositivo è già attivo da settimane. Il fatto che fino al momento in cui questa riorganizzazione è diventata di pubblico dominio né i media, né la popolazione (che a dire il vero ha ben recepito la situazione), né i rappresentanti dei partiti politici (indipendentemente dal colore) vi hanno dedicato la loro attenzione, viene letto dallo scrivente Consiglio come il fatto che "ACCO" funziona e svolge il suo compito in modo efficace.

3. **Chi si occuperà della gestione e della sicurezza del centro, con quali mezzi e quali modalità?**

La gestione dei migranti in procedura di riammissione **semplificata** è di competenza del **Centro Competenza Flussi Migratori** di Chiasso (Cgcf e Polizia cantonale) che opera a stretto contatto con le autorità della Polizia di frontiera italiana.

La sicurezza in generale è di competenza della Polizia cantonale e un apposito dispositivo è già in atto in collaborazione con gli altri enti preposti alla sicurezza presenti nel Mendrisiotto.

Su mandato della Polizia cantonale, la sicurezza all'interno del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata, compresa la prevenzione degli incendi, verrà garantita da una ditta privata, come d'altronde già accade per i Centri "ACCO".

4. Quante persone saranno presumibilmente ospitate nel centro? Per quanto tempo? Quali saranno le conseguenze per quanto riguarda la capacità di accoglienza? Come saranno distribuite le persone all'interno degli spazi (donne, uomini, bambini, minorenni non accompagnati, ecc.)?

Il Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata va a sostituire le infrastrutture della PCi fin qui utilizzate. È previsto per 150 persone. Le strutture della PCi rimarranno a disposizione per le situazioni assolutamente eccezionali (problemi tecnici, sanitari, ecc.).

Allo stato attuale e dopo negoziazioni tra il Cgcf e le Autorità italiane, le riammissioni semplificate da parte della Polizia di frontiera italiana avvengono sette giorni su sette, dalle 7.00 alle 24.00 circa. I migranti in soggiorno illegale alloggiati nel Centro di Rancate sono quelli che non possono essere riammessi durante le ore notturne e che lo saranno alla mattina, dall'apertura degli uffici dell'Autorità italiana a Ponte Chiasso. Va da sé che essi sosterranno nel Centro di Rancate per una notte.

L'organizzazione del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata permette di alloggiare, in spazi appositamente delimitati all'interno della struttura, uomini, donne e minorenni (compresi quelli non accompagnati). Anche da questo punto di vista vi è quindi un miglioramento rispetto all'alloggiamento nelle infrastrutture della PCi, che, visto il motivo per cui sono concepite, non permettono grandi margini di manovra.

5. Oggi dove sono ospitate queste persone?

6. Il Consiglio di Stato ha considerato altre opzioni operative, se sì quali e con che esiti?

In virtù di quanto esposto alle domande 1 e 2, consideriamo già evase queste due domande

7. Quale prassi viene seguita nel caso in cui si presentano alla frontiera dei migranti che intendono richiedere asilo, in particolare minorenni non accompagnati?

Come spiegato nell'introduzione i migranti che postulano una domanda d'asilo vengono presi a carico dalla SEM e vengono trasferiti in uno dei CRP presenti in Svizzera, uno dei quali a Chiasso.

La SEM esamina in modo individuale e circostanziato ogni domanda d'asilo. Non vi è entrata nel merito in caso di domande palesemente immotivate o abusive ed è lo stesso CRP che decide l'esecuzione dell'allontanamento. Nei casi in cui vi sono le condizioni per entrare nel merito, durante tutto il periodo in cui è in corso la procedura i richiedenti possono essere assegnati a un Cantone, dove ottengono assistenza e alloggio.

Anche per i minori e per i migranti con parenti in Svizzera la procedura viene attivata solo su richiesta del migrante stesso. Se ciò non avviene si procede con la procedura di riammissione semplificata in Italia.

Nonostante non sia esplicitamente richiesto nella domanda, per completezza di informazione, lo scrivente Consiglio approfitta dell'occasione per illustrarvi il procedimento in caso di minori non accompagnati che non intendono chiedere l'asilo.

Tranne nei casi in cui uno stato contraente è in guerra o in stato di emergenza e quindi ritenuto potenzialmente pericoloso per l'incolumità dell'individuo (prerogativa, evidentemente, non valida per l'Italia), gli accordi bilaterali di riammissione non discernono, in fase di procedura, tra adulti e minorenni. In merito alla protezione dei fanciulli e delle persone bisognose si fa capo alla convenzione di New York, la quale asserisce che un minore non può essere riammesso e liberato se non accompagnato da un genitore, un tutore o un'istituzione ufficiale che ne faccia le veci. In una riammissione semplificata il minore viene affidato dalle Autorità svizzere a quelle italiane e da loro preso a carico. Nel caso le Autorità italiane non trovino genitori o tutori, il minore viene preso in consegna da organizzazioni ufficiali per minori.

8. Per il sostegno del lavoro di coloro che operano al fronte è prevista la presenza di mediatori culturali che garantiscono la comprensione reciproca in assenza di una lingua internazionale riconosciuta?

Nelle procedure di sua responsabilità la SEM, al fine di comprendere i bisogni di coloro i quali hanno depositato una domanda d'asilo, si avvale quotidianamente della collaborazione di operatori multiculturali e di traduttori.


Per quanto riguarda il Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata, essendo la permanenza in esso di poche ore, di fatto il bisogno di tali operatori è pressoché inesistente. Ciononostante, durante la fase d'entrata e d'uscita dal Centro unico saranno presenti militi della PCi supportati da personale professionista. Nella loro funzione essi sono appositamente istruiti nel prestare assistenza a persone in cerca di protezione o rimaste senza tetto.

Nel caso ci dovessero invece essere delle problematiche di ordine pubblico, la Polizia cantonale dispone, come da prassi in uso, di traduttori che possono ovviare all'eventuale impossibilità di comunicare attraverso una lingua internazionale conosciuta.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.


Il Presidente:



P. Beltraminelli

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Sezione del militare e protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch).